



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO SPORTELLO UNICO

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

ORDINANZA TL 1377 del 26-08-2019

Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, limitatamente alle partite classificate come "ad alto rischio", nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro da parte degli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di attività di chioschi artigianali di piadina e di consumo di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Partite casalinghe del RAVENNA F.C. 1913 (Campionato ed amichevoli)

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Ravenna – Ufficio di Gabinetto - del 27/07/2019 , nr. 93/GAB/2019, con la quale si chiede di disporre il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro nei confronti degli esercenti attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area dello Stadio "Bruno Benelli" in occasione delle partite casalinghe del Ravenna, F.C. 1913;

RILEVATO quindi che presso lo stadio B. Benelli si svolgeranno le partite casalinghe del Campionato di calcio Serie "C" e partite amichevoli, in relazione alle quali è prevedibile un maggior afflusso di spettatori/tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti, per cui risulta necessario assicurare il corretto e sereno svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nei calendari 2019-2020;

VALUTATA l'opportunità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire pertanto episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

ATTESO che consentire la somministrazione sul posto di bevande alcoliche e nei locali limitrofi e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime, in occasione delle partite casalinghe presso lo stadio Benelli, potrebbe concorrere ad aumentare i rischi sopra descritti;

RITENUTO pertanto di dover prevenire il verificarsi di tali eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, attuando, per lo scopo, ogni misura o cautela ritenute necessarie;

RILEVATO che anche i chioschi artigianali di piadina sono autorizzati a vendere, oltre ai prodotti di loro produzione, anche bevande in confezioni sigillate con l'utilizzo di distributori automatici di bibite o in forma diretta in quanto tipologia di beni accessori dell'attività principale e che tali bevande possono comprendere anche bevande alcoliche;

CONSIDERATO che il rimedio di più immediata attuazione, in base anche ai positivi risultati riscontrati in precedenti stagioni calcistiche a seguito di analoghi provvedimenti, risulta quello di vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande alcoliche all'interno dello stadio "B.Benelli" e negli esercizi pubblici, commerciali e chioschi artigianali di piadina ubicati nelle immediate vicinanze dello stesso, nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa di ogni partita casalinga del RAVENNA F.C. 1913 e l'ora immediatamente successiva al termine dell'incontro;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Pubblica Sicurezza formula, in prossimità della data degli incontri di calcio, valutazioni circa il livello di rischio con livelli "basso", "medio" e "alto"

RITENUTO pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dalla Questura in specifici incontri sul tema, di:

1. individuare un'area comprensiva dello Stadio Benelli e delle zone immediatamente limitrofe dove prevedere il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed il divieto di consumo di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, in occasione delle partite considerate ad "alto rischio" le cui date verranno notificate agli esercizi interessati attraverso il Corpo di Polizia Locale;
2. individuare un'area più ampia in cui prevedere il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, durante tutte le partite del Ravenna F.C. (con esclusione del servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione);

TENUTO conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che la sopracitata nota della Questura di Ravenna è stata inviata al Prefetto e che la presente Ordinanza ricalca sostanzialmente le precedenti emanate per le medesime problematiche;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, avente ad oggetto "Polizia Municipale - Determinazione delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi., che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

in concomitanza con le giornate e negli orari compresi fra almeno due ore prima e un'ora dopo le partite interne del Ravenna F.C. 1913, che si svolgeranno nella stagione 2019-2020 (Campionato ed Amichevoli):

1. all'interno dell'area delimitata dalle seguenti Vie: Via San Mama nel tratto compreso tra Via dei Bersaglieri e Via Montenero; Via Montenero; Via M. Montanari - nel tratto compreso tra Via Montenero e Via Cassino; Via Cassino - nel tratto compreso tra Via M. Montanari e Via G. Marconi; Via G. Marconi - nel tratto compreso tra Via Cassino e Viale E. Berlinguer; Viale E. Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e Via Punta Stilo; Via Punta Stilo - nel tratto compreso tra Via Berlinguer e Via dei Bersaglieri; Via dei Bersaglieri - nel tratto compreso tra Via Punta Stilo e Via San Mama, come perimetrata in colore rosso nell'allegata cartografia:

- il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed il divieto di consumo di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, in occasione delle partite considerate ad "alto rischio" le cui date verranno notificate agli esercizi interessati attraverso il Corpo di Polizia Locale;

I predetti divieti si intendono altresì riferiti ad entrambi i lati delle vie sopra elencate.

2. all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie: Via San Mama – nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e Via Lametta; Via Lametta – nel tratto compreso tra Via San Mama e Via Podgora; Via Podgora – nel tratto compreso tra Via Lametta e Via M. Montanari; Via Monte San Michele; Viale V. Randi – nel tratto compreso tra Via Monte San Michele e Via M. Pascoli; Viale E Berlinguer – nel tratto Compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda, come perimetrata in giallo nell'allegata cartografia (con esclusione della zona delimitata in rosso per la quale vigono i divieti sopra riportati) e in Via Ravegnana dal civico 151 al civico 357:

- il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina ivi ubicati, di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Sono escluse da tale divieto il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi

con assoluta chiarezza connotativa.

I predetti divieti si intendono altresì riferiti ad entrambi i lati delle Vie sopra elencate.

- 3. Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, così come definite dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, con pagamento in misura ridotta, di € 200,00.**

DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che copia della presente sia notificata alle attività ed agli esercizi di somministrazione e commerciali interessati;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio ed al Prefetto di Ravenna per la diramazione alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farlo osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.29 del d.lgs. 02/07/2010, n.104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo, o, in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.2, comma 1 del D.P.R.24/11/1971, n. 1199.

Ravenna, 26 Agosto 2019

IL SINDACO
Michele de Pascale
documento firmato digitalmente

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0160769/2019 del 26/08/2019	
'Class.' 9.4	
Firmatario: MICHELE DE PASCALE	
Documento Principale	

